

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA della Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo, da parte della Fondazione Casa di Riposo di Ghedi Onlus, dell'impianto di videosorveglianza che permette la ripresa e la registrazione di immagini per il controllo degli accessi e dei corridoi ai fini della sicurezza degli utenti, dei dipendenti e per la tutela del patrimonio aziendale.

Art. 2 – Finalità

Lo scopo di questo regolamento è disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti con le riprese effettuate mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, in conformità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

La Fondazione effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali sia presso la struttura di via X Giornate (Casa di riposo) che presso la struttura di via Sabotino (Poliambulatorio Olympia):

1. per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano i suoi ambienti, o che vi accedono;
2. per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dalla RSA e dal CDI (monitoraggio degli utenti).

Art. 3 – Principi

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, non siano attuabili o non siano efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Il materiale raccolto per i fini sopra descritti non può essere utilizzato per finalità diverse o ulteriori e non può essere diffuso o comunicato a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

Art. 4 – Composizione degli impianti

Presso la Casa di Riposo in via X Giornate, n° 76 è installato un sistema di videosorveglianza che si compone di un programma e di telecamere collegate in rete ad un elaboratore di controllo e che permette visione e registrazione su supporti conservati in banche dati, di immagini di aree o zone delimitate.

L'impianto nella sede è composto di n. 25 telecamere installate nelle aree esterne, nel parcheggio, nei corridoi, nei luoghi di passaggio e stazionamento.

Presso il Poliambulatorio Olympia, in via Sabotino, sono installate 4 telecamere, 3 interne nelle zone di passaggio e dell'uscita ed 1 esterna per il controllo dell'accesso.

Art. 5 – Modalità di gestione

L'impianto di videosorveglianza ha lo scopo di tutelare l'incolumità fisica degli ospiti/utenti, prevenendo situazioni per gli stessi potenzialmente pericolose, nonché per finalità di sorveglianza contro intrusioni da parte di terzi.

È prevista la registrazione delle immagini la cui modalità di ripresa rispetti i criteri di pertinenza e non eccedenza, così come indicato al precedente art. 3.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è affidata alla ditta Sincro Impianti.

In ogni momento della giornata e della notte le immagini vengono visualizzate, registrate e memorizzate. La visualizzazione delle immagini, una volta che le stesse siano state memorizzate, avviene esclusivamente in caso di necessità; i supporti delle registrazioni sono conservati presso il locale server posto nel locale retro dell'ufficio centrale

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'interno della struttura devono garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati: sono consentiti soltanto per la sicurezza del paziente. Al fine di garantire la necessaria riservatezza, i monitor di controllo sono collocati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico; nello specifico essi si trovano nell'ufficio.

La Fondazione, nel rispetto del D.Lgs 196/03 e per quanto stabilito in merito al trattamento dei dati, provvede alla nomina del responsabile del trattamento interno e alla nomina, quale responsabile esterno, del titolare del trattamento dati della ditta di assistenza.

I responsabili provvedono alla nomina degli incaricati al trattamento dati attraverso lettera personale, firmata per accettazione e conservata a cura del Responsabile trattamento dati della Fondazione; l'elenco degli incaricati sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, al Titolare trattamento dati della Fondazione.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le registrazioni sono conservate per 48 ore, successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a speciali esigenze dovute ad indagini di polizia e giudiziarie.

I dati non saranno divulgati.

Si ribadisce che il trattamento dei dati è consentito esclusivamente per fini di sicurezza degli utenti, dei dipendenti e per la tutela del patrimonio aziendale, con il limite di raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile, la ripresa di immagini dettagliate, ingrandite, o di dettagli non rilevanti.

In nessun caso è consentito il controllo a distanza dei lavoratori, nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori - legge 300/1970 - che, all'art. 4 vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

~~L'attività di videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore.~~

L'installazione dell'impianto di videosorveglianza è stata concordata con le organizzazioni sindacali provinciali con accordo sottoscritto in data 18.09.2015, dopo che il Titolare del trattamento ne ha motivata l'effettiva necessità.

Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetta esclusivamente al responsabile, ai soggetti da lui incaricati e all'Autorità Giudiziaria.

L'accesso a tali dati è vietato a tutte le altre persone.

Art. 7 – Informativa ai visitatori

La Fondazione provvede a fornire agli utenti e al personale dipendente informazioni chiare circa la presenza dell'impianto di videosorveglianza e, a tale proposito, ha esposto un'adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Tutti sono, quindi, informati che stanno per accedere, o che si trovano, in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione.

Il cartello con l'informativa (fac simile allegato):

- è collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- è in un formato e in una posizione chiaramente visibile;
- riporta un simbolo di esplicita e immediata comprensione;
- indica se le immagini sono solo visionate e/o registrate.

Art. 8 – Diritti dei soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 agli interessati identificabili è assicurato l'esercizio dei propri diritti, con particolare riguardo all'indicazione delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti - o delle categorie di soggetti - ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza quali responsabili o incaricati.

Art. 9 – Periodo di conservazione delle immagini

Le immagini sono conservate nel rispetto dei tempi e delle indicazioni del Garante della Privacy e sono cancellate automaticamente con modalità di sovraregistrazione che rende non riutilizzabili i dati.

Art. 10 – Misure di sicurezza

Il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza è da considerarsi un trattamento con strumenti elettronici. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le misure di sicurezza sono indicate nel D.P.S. della Fondazione redatto in data 22.12.2014


Art. 11 – Pubblicità

Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo di Ghedi Onlus nella seduta del 27 ottobre 2015; viene portato alla conoscenza diretta del personale dipendente e degli utenti (ospiti e visitatori) attraverso l'affissione nella bacheca e la pubblicazione sul sito della Fondazione; è obbligatorio per tutti i dipendenti e per gli altri soggetti autorizzati rispettarlo e farlo rispettare come disposizione inderogabile dell'Azienda.

Art. 12 – Documenti di riferimento

Normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento:


- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori";



Accordo sindacale aziendale del 18 settembre 2015;

- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010

**Fac simile del cartello con l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03
(ex art. 7 - Informativa ai visitatori, del presente regolamento)**



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)